

<p>Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)</p> <p>del 7 ottobre 1983 (<u>STATO SECONDO LA MODIFICA DEL 5 OTTOBRE 2007, SENZA APPARATO GIURIDICO</u>)</p>	<p>Legge federale sulla <i>promozione della ricerca e dell'innovazione</i> (Legge sulla <i>promozione della ricerca e dell'innovazione, LPRI</i>)</p> <p>del 7 ottobre 1983 (<u>TUTTE LE MODIFICHE PROPOSTE SONO IN CORSIVO ROSSO</u>) 3.12.2007</p>
<p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visti gli articoli 27 e 27^{sexies} della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del x.x.x, <i>decreta:</i></p>	<p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visti gli articoli <i>64 e 100</i> della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del x.x.x, <i>decreta:</i></p>
<p>Capitolo 1: In generale Sezione 1: Scopo e principi</p> <p>Art. 1 Scopo</p> <p>Con la presente legge la Confederazione si prefigge di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. promuovere la ricerca scientifica e sostenere la valorizzazione dei suoi risultati; b. vigilare sulla collaborazione tra gli organi della ricerca e se del caso disciplinarla; c. garantire un impiego economico e parsimonioso dei fondi federali devoluti alla ricerca. 	<p>Capitolo 1: In generale Sezione 1: Scopo e principi</p> <p>Art. 1 Scopo</p> <p>Con la presente legge la Confederazione si prefigge di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. promuovere la ricerca scientifica <i>e l'innovazione basata sulla ricerca come pure</i> sostenere la valorizzazione <i>e lo sfruttamento</i> dei suoi risultati; b. vigilare sulla collaborazione tra gli organi della ricerca e se del caso disciplinarla; c. garantire un impiego economico e parsimonioso dei fondi federali devoluti alla ricerca <i>e all'innovazione.</i>
<p>Art. 2 Principi</p> <p>Nella pianificazione della loro attività e nell'impiego dei mezzi finanziari della Confederazione, gli organi della ricerca fissano le priorità e determinano i punti nodali. Badano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla qualità scientifica della ricerca; b. al pluralismo di opinioni e metodi scientifici; c. a uno stretto vincolo tra insegnamento e ricerca; d. a un rapporto tra la ricerca fondamentale e quella applicata, adeguato ai rispettivi compiti; e. al promovimento delle nuove leve scientifiche e al mantenimento di un potenziale qualificato di ricerca; f. alla cooperazione scientifica internazionale. 	<p>Art. 2 Principi</p> <p>Nella pianificazione della loro attività e nell'impiego dei mezzi finanziari della Confederazione, gli organi della ricerca fissano le priorità e determinano i punti nodali. Badano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla qualità scientifica della ricerca; b. al pluralismo di opinioni e metodi scientifici; c. a uno stretto vincolo tra insegnamento e ricerca; d. a un rapporto, <i>adeguato ai rispettivi compiti</i>, tra la ricerca fondamentale e <i>la ricerca e lo sviluppo orientati all'applicazione</i>; e. al promovimento delle nuove leve scientifiche e al mantenimento di un potenziale qualificato di ricerca; f. <i>al contributo fornito alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera</i>;

	<p><i>g.</i> alla cooperazione internazionale <i>nel campo della scienza, della tecnica e dell'innovazione.</i></p>
<p>Art. 3 Libertà dell'insegnamento e della ricerca È salvaguardata la libertà dell'insegnamento e della ricerca.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Sezione 2: Campo d'applicazione e organi della ricerca</p> <p>Art. 4 Campo d'applicazione La presente legge si applica agli organi della ricerca in quanto essi impiegano, per questa, mezzi finanziari della Confederazione.</p>	<p>Sezione 2: Campo d'applicazione e organi della ricerca</p> <p>Art. 4 Campo d'applicazione La presente legge si applica agli organi della ricerca <i>che impiegano mezzi finanziari della Confederazione.</i></p>
<p>Art. 5 Organi della ricerca Sono organi della ricerca:</p> <p>a. le istituzioni di promovimento della ricerca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (Fondo nazionale svizzero, FNS); 2. l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze comprendente: <ul style="list-style-type: none"> – l'Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN), – l'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU), – l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), – l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST); <p>b. gli organi incaricati della ricerca universitaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF; 2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio secondo la legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università; 3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio secondo la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali; <p>c. l'amministrazione federale in quanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esegua ricerche per l'adempimento dei propri compiti; 2. commissioni ricerche oppure le sostenga direttamente o attui altri provvedimenti di ricerca. 	<p>Art. 5 Organi della ricerca Sono organi della ricerca:</p> <p>a. le istituzioni di promovimento della ricerca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (Fondo nazionale svizzero, FNS); 2. l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze comprendente: <ul style="list-style-type: none"> – l'Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN), – l'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU), – l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), – l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST); <p>b. gli organi incaricati della ricerca universitaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF; 2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio secondo la legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università; 3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio secondo la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali; <p>c. l'amministrazione federale in quanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esegua ricerche per l'adempimento dei propri compiti; 2. commissioni ricerche oppure le sostenga direttamente o attui altri provvedimenti di ricerca; <p><i>d. l'amministrazione federale e la Commissione della tecnologia e dell'innovazione (CTI) per i compiti di promozione dell'innovazione.</i></p>

<p>Sezione 3: Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia</p> <p>Art. 5a</p> <p>¹ Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.</p> <p>² Esso raccoglie gli elementi che servono a orientare la politica nazionale della scienza, della ricerca e della tecnologia e li riesamina periodicamente, delinea concezioni globali a destinazione del Consiglio federale e gli propone i provvedimenti necessari per attuarle.</p> <p>³ Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno o del Dipartimento federale dell'economia, si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.</p> <p>⁴ ...</p> <p>⁵ Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e della tecnologia e ne designa il presidente. Il Consiglio della scienza e della tecnologia adotta un regolamento organizzativo e di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Capitolo 2: Promovimento della ricerca Sezione 1: Ripartizione dei compiti</p> <p>Art. 6 Compiti della Confederazione</p> <p>¹ La Confederazione promuove la ricerca secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF; b. sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università; c. sussidi secondo la legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali; d. contributi a istituzioni di promovimento della ricerca; e. contributi diretti e altre misure dell'amministrazione federale. <p>² Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero l'esecuzione di programmi di ricerca d'importanza nazionale (programmi nazionali di ricerca) e il sostegno di poli di ricerca nazionali.</p> <p>³ Il Consiglio federale può promuovere il dibattito pubblico sul ruolo e le finalità della scienza e della tecnologia nella società mediante contributi a istituzioni idonee. Stabilisce i criteri di calcolo dei contributi e disciplina la procedura.</p> <p>⁴ Il Consiglio federale può promuovere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie concludendo accordi di prestazioni con terzi. Esso stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.</p>	<p>Capitolo 2: <i>Promozione</i> della ricerca <i>e dell'innovazione</i> Sezione 1: Ripartizione dei compiti</p> <p>Art. 6 Compiti della Confederazione</p> <p>¹ La Confederazione promuove la ricerca <i>e l'innovazione</i> secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF; b. sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università; c. sussidi secondo la legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali; d. contributi a istituzioni di promovimento della ricerca; e. contributi diretti e altre misure dell'amministrazione federale; <i>f. le attività della Commissione della tecnologia e dell'innovazione e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione ai sensi della sezione 4.</i> <p>² Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero l'esecuzione di programmi di ricerca d'importanza nazionale (programmi nazionali di ricerca) e il sostegno di poli di ricerca nazionali.</p> <p>³ Il Consiglio federale può promuovere il dibattito pubblico sul ruolo e le finalità della scienza e della tecnologia nella società mediante contributi a istituzioni idonee. Stabilisce i criteri di calcolo dei contributi e disciplina la procedura.</p> <p>⁴ Il Consiglio federale può promuovere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie concludendo accordi di prestazioni con terzi. Esso stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.</p>

<p>Art. 7 Compiti delle istituzioni di promovimento della ricerca</p> <p>¹ Le istituzioni di promovimento della ricerca adempiono compiti che funzionalmente spettano agli scienziati, sotto la loro responsabilità, e che non servono direttamente a fini commerciali.</p> <p>² Esse promuovono la ricerca conformemente ai loro statuti e regolamenti, i quali, in quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione, devono essere approvati dal Consiglio federale.</p> <p>³ Le istituzioni di promovimento della ricerca accordano particolare importanza al consolidamento della ricerca scientifica, nonché al trasferimento del sapere e della tecnologia da parte degli organi della ricerca universitaria.</p> <p>⁴ Promuovono la ricerca presso istituzioni private soltanto alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'istituzione non ha scopo di lucro; b. l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita; c. la ricerca serve alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche; d. i risultati sono resi disponibili al pubblico scientifico. 	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Sezione 2: Contributi alle istituzioni di promovimento della ricerca</p> <p>Art. 8 Fondo nazionale svizzero</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero impiega i contributi concessigli dalla Confederazione segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sostenere progetti di ricerca; b. promuovere le nuove leve scientifiche; c. sostenere le infrastrutture della ricerca che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e non rientrano nella sfera di competenza degli organi della ricerca universitaria; d. promuovere la cooperazione scientifica internazionale. <p>² Il Fondo nazionale svizzero realizza i programmi di ricerca orientata decisi dal Consiglio federale, segnatamente i programmi di ricerca nazionali e i poli di ricerca nazionali, e partecipa alle relative procedure decisionali.</p> <p>³ Esso promuove e sorveglia con misure adeguate l'applicazione dei risultati della ricerca ottenuti con il suo sostegno, tra l'altro coordinando i suoi programmi di ricerca orientata con misure promozionali della Commissione della tecnologia e dell'innovazione e procedendo a una verifica dei risultati.</p> <p>⁴ Per garantire la continuità delle sue attività di promozione della ricerca, può impiegare una parte dei contributi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nell'esercizio annuale il totale delle riserve non deve eccedere il 10 per cento del contributo federale annuo.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

<p>⁵ Nell'ambito delle sue attività promozionali il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (<i>overhead</i>) sostenuti dagli organi della ricerca universitaria e da altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici.</p>	
<p>Art. 9 Accademie svizzere delle scienze</p> <p>¹ Le Accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. assicurano e promuovono l'individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia; b. si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza; c. contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico. <p>² Le Accademie svizzere delle scienze coordinano le loro attività promozionali nell'ambito dell'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e garantiscono la cooperazione, segnatamente con gli organi della ricerca universitaria.</p> <p>³ Esse promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate quali gruppi di lavoro, piattaforme e forum e si servono di tale cooperazione per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.</p> <p>⁴ Il Dipartimento federale dell'interno conclude con l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. Può incaricare le Accademie svizzere delle scienze di effettuare valutazioni, dirigere progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell'ambito dei compiti di cui al capoverso 1.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 10 Finanziamento e liberazione dei crediti</p> <p>¹ L'Assemblea federale, mediante decreto federale semplice, stabilisce l'ammontare massimo pluriennale dei mezzi finanziari.</p> <p>² I crediti di pagamento iscritti nel preventivo federale sono liberati in base ai piani di ripartizione presentati dalle istituzioni.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 11 Restituzione</p> <p>¹ Le istituzioni di promovimento della ricerca ripetono il pagamento delle somme versate a torto od il cui destinatario, nonostante diffida, disattenda gli obblighi imposti.</p> <p>² Il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

<p>conoscenza, in ogni caso però in cinque anni dal momento in cui tale diritto è sorto.</p>	
<p>Art. 11a Buona prassi scientifica e sanzioni</p> <p>¹ Le istituzioni di promovimento della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica.</p> <p>² Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'avvertimento scritto; b. l'ammonizione scritta; c. la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi; d. l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi. <p>³ I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca e, nei casi di competenza della Commissione della tecnologia e dell'innovazione, dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.</p>	<p>Art. 11a Buona prassi scientifica e sanzioni</p> <p>¹ Le istituzioni di promovimento della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica.</p> <p>² Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'avvertimento scritto; b. l'ammonizione scritta; c. la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi; d. l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi. <p>³ I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.</p>
<p>Art. 12 Rimborso</p> <p>¹ Se i risultati di ricerche finanziate in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente, le istituzioni di promovimento della ricerca possono esigere il rimborso delle somme versate, proporzionato agli introiti realizzati, nonché un'adeguata partecipazione all'utile.</p> <p>² Le istituzioni destinano le somme rimborsate ai compiti loro assegnati dalla Confederazione. Ne riferiscono nel rapporto annuo.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 13 Rimedi giuridici</p> <p>¹ Le istituzioni di promovimento della ricerca disciplinano la propria procedura per l'assegnazione di sussidi. Tale procedura deve essere conforme alle esigenze degli articoli 10 e 26 a 38 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.</p> <p>² Nella procedura di ricorso, il richiedente può far valere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. <p>³ I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

<p>⁴ Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.</p>	
<p>Art. 14 ...</p>	
<p>Sezione 3: Contributi diretti e altri provvedimenti dell'amministrazione federale</p> <p>Art. 15 Principio</p> <p>¹ L'amministrazione federale, in quanto esegua o promuova ricerche, si conforma alla presente legge come pure alle leggi speciali della cui esecuzione è responsabile (art. 6 cpv. 1 lett. d).</p> <p>² Essa in questo contesto, tiene conto delle università e dei rispettivi istituti di ricerca.</p>	<p>Sezione 3: Contributi diretti e altri provvedimenti dell'amministrazione federale</p> <p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 16 Competenze</p> <p>¹ Mediante ordinanza dell'Assemblea federale possono essere istituiti, o assunti completamente o parzialmente, centri di ricerca. Tali centri devono essere soppressi quando non ve ne è più il bisogno.</p> <p>² Il Consiglio federale provvede affinché i centri di ricerca siano raggruppati amministrativamente e organizzati razionalmente e la sfera dei loro compiti adeguata alle circostanze.</p> <p>³ Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. concludere, di moto proprio, accordi in materia di cooperazione scientifica internazionale; b. decidere su contributi e altri provvedimenti per istituire e promuovere servizi scientifici ausiliari, segnatamente nel campo dell'informazione e della documentazione tecnica e scientifica; c. assegnare contributi a centri di ricerca e altri istituti che servono alla ricerca, esigendone, in compenso, il raggruppamento e la riorganizzazione. d. assegnare contributi agli organi della ricerca universitaria per la cooperazione scientifica bilaterale o multilaterale nell'ambito della ricerca; a tale riguardo, può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano prestazioni nell'interesse della politica estera scientifica della Svizzera. <p>⁴ Se i provvedimenti giusta i capoversi 1, 2 e 3 toccano compiti degli organi della ricerca o della Conferenza universitaria svizzera, questi enti devono previamente venir consultati.</p> <p>⁵ I dipartimenti possono, per compiti d'interesse pubblico, assegnare mandati di ricerca o partecipare ai costi di progetti di ricerca.</p> <p>⁶ Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute nelle leggi speciali.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

<p>⁷ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 lettere b–d.</p>	
	<p>Sezione 4: Promozione dell'innovazione (nuovo)</p> <p>Art. 16a (nuovo) Compiti</p> <p>¹ La Confederazione sostiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la ricerca e lo sviluppo orientati all'applicazione; b. provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità; c. provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla ricerca; d. lo sfruttamento del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia; e. la partecipazione di imprese, scuole universitarie e altri centri di ricerca a programmi e progetti internazionali di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione. <p>² La Confederazione elabora le basi per la promozione dell'innovazione e valuta l'attività di promozione.</p> <p>³ Entro i limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può concludere accordi di cooperazione internazionale nel campo dell'innovazione che includano eventuali misure collaterali. L'articolo 16 capoverso 4 si applica anche a questi accordi.</p>
	<p>Art. 16b (nuovo) Promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione</p> <p>¹ Nel quadro degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale, possono essere accordati contributi a progetti di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i progetti sono finanziati congiuntamente da una scuola universitaria o un altro centro di ricerca che non persegue scopi commerciali e da un partner attuatore; b. è possibile attendersi un'attuazione efficace dei risultati della ricerca sul mercato; c. un progetto non potrebbe probabilmente essere realizzato senza il sostegno della Confederazione; d. i partner attuatori si assumono di regola la metà del finanziamento del progetto; e e. i progetti contribuiscono alla formazione orientata alla pratica delle nuove leve. <p>² Possono inoltre essere sostenuti studi di fattibilità, prototipi, impianti pilota e altri progetti realizzati senza partner attuatore da scuole universitarie o centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali se presentano un notevole interesse per la ricerca.</p> <p>³ Gli articoli 8 capoverso 5 e 11a capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.</p>

	<p>Art. 16c (nuovo) <i>Altri ambiti di promozione dell'innovazione ai sensi dell'articolo 16a</i></p> <p>¹ <i>La promozione dell'innovazione può essere sostenuta mediante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>la sensibilizzazione e la motivazione di potenziali imprenditori;</i> b. <i>un'offerta mirata di possibilità di formazione e perfezionamento per persone che intendono costituire o hanno appena costituito un'impresa;</i> c. <i>offerte di informazione e di consulenza.</i> <p>² <i>La costituzione e lo sviluppo di imprese basate sulla ricerca possono essere sostenuti mediante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>l'assistenza, la consulenza e il mentorato per giovani imprenditori;</i> b. <i>il sostegno nel reperimento di possibilità di finanziamento;</i> c. <i>offerte di informazioni e consulenza.</i> <p>³ <i>Lo sfruttamento del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra scuole universitarie e economia possono essere sostenuti mediante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l'economia;</i> b. <i>il sostegno finanziario di piattaforme, reti e servizi specializzati nel trasferimento di sapere e tecnologie.</i> <p>⁴ <i>La partecipazione a programmi e progetti internazionali di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione può essere sostenuta mediante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>la divulgazione di informazioni su questi programmi;</i> b. <i>la consulenza e il sostegno nell'elaborazione e nel deposito delle domande;</i> c. <i>la partecipazione in seno a organi internazionali alla concezione, pianificazione e realizzazione di queste attività di promozione.</i>
	<p>Art. 16d (nuovo) <i>Commissione della tecnologia e dell'innovazione (CTI)</i></p> <p>¹ <i>La Commissione della tecnologia e dell'innovazione (CTI) è l'organo federale preposto alla promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione. Statuisce sulle domande di contributi ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1 lettera a.</i></p> <p>² <i>La CTI può realizzare programmi di promozione con un indirizzo tematico. Coordina le sue attività di promozione con quelle del Fondo nazionale svizzero (art. 8 cpv. 3).</i></p> <p>³ <i>La Commissione è composta di rappresentanti del mondo scientifico ed economico. La CTI non dipende dall'amministrazione federale e nelle sue decisioni non è vincolata a direttive. Può suddividersi in camere con competenze decisionali. Mantiene il segreto d'ufficio.</i></p> <p>⁴ <i>La CTI riferisce annualmente al Consiglio federale sull'efficacia delle sue attività di promozione e può formulare raccomandazioni destinate ad altre unità amministrative.</i></p> <p>⁵ <i>La segreteria della CTI prepara gli affari della CTI ed esegue le decisioni di quest'ultima.</i></p>

	<p><i>⁶ La CTI emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione. Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.</i></p>
	<p>Art. 16e (nuovo) Finanziamento</p> <p><i>L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice per un periodo pluriennale il credito d'impegno destinato alla promozione dell'innovazione ai sensi dell'articolo 16a capoversi 1 e 2.</i></p>
	<p>Art. 16f (nuovo) Perseguimento penale</p> <p><i>I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.</i></p>
<p>Capitolo 3: Collaborazione tra gli organi della ricerca</p> <p>Sezione 1: Autocoordinamento</p> <p>Art. 17 Coordinamento negli organi della ricerca</p> <p>Ciascun organo della ricerca coordina le attività di ricerca eseguite sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.</p>	<p>Capitolo 3: Collaborazione tra gli organi della ricerca</p> <p>Sezione 1: Autocoordinamento</p> <p>Art. 17 Coordinamento negli organi della ricerca</p> <p>Ciascun organo della ricerca coordina <i>le attività svolte</i> sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.</p>
<p>Art. 18 Coordinamento tra gli organi della ricerca</p> <p>¹ Gli organi della ricerca coordinano le proprie attività mediante informazione e collaborazione tempestive.</p> <p>² All'uopo, tengono conto delle esigenze dell'insegnamento, della ricerca attuata senza l'aiuto della Confederazione, della ricerca all'estero nonché del coordinamento giusta la legge federale del 28 giugno 1968 sull'aiuto alle università.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale</p> <p>Art. 19</p> <p>¹ Il Consiglio federale vigila su un impiego efficace e coordinato dei mezzi finanziari che assegna alla ricerca.</p> <p>² Esso prende i provvedimenti necessari ove l'autocoordinamento non basti per garantire la cooperazione tra gli organi della ricerca. Esso può, segnatamente, affidare taluni compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.</p>	<p>Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale</p> <p>Art. 19</p> <p>¹ Il Consiglio federale vigila su un impiego efficace e coordinato dei mezzi finanziari che assegna alla ricerca <i>e all'innovazione</i>.</p> <p>² Esso prende i provvedimenti necessari ove l'autocoordinamento non basti per garantire la cooperazione tra gli organi della ricerca. Esso può, segnatamente, affidare taluni compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.</p>

<p>³ La Confederazione garantisce l'informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell'amministrazione federale e del settore dei PF secondo l'articolo 1 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF. Gestisce a tal fine una banca dati.</p>	<p>³ La Confederazione garantisce l'informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell'amministrazione federale e del settore dei PF secondo l'articolo 1 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF. Gestisce a tal fine una banca dati.</p>
<p>Sezione 3: Politica di ricerca, pianificazione</p> <p>Art. 20 Elementi pianificatori</p> <p>Sono elementi pianificatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le finalità per una politica nazionale della ricerca; b. i programmi pluriennali; c. le linee direttive della politica di governo e la pianificazione finanziaria della Confederazione; d. la pianificazione annua. 	<p>Sezione 3: Politica di ricerca, pianificazione</p> <p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 21 Finalità</p> <p>¹ Le finalità indicano le priorità e i punti nodali della politica nazionale della ricerca.</p> <p>² Esse tengono conto dei principali bisogni della nazione in materia di ricerca, dei compiti degli organi della ricerca e dei provvedimenti di ricerca necessari in applicazione delle leggi federali speciali.</p> <p>³ Esse servono da fondamento ai programmi pluriennali, alle linee direttive della politica di governo e alla pianificazione finanziaria della Confederazione.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 22 Elaborazione delle finalità</p> <p>¹ Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia elabora, di concerto con le cerchie interessate, le proposte per il Consiglio federale riguardanti le finalità.</p> <p>² Il Consiglio federale, uditi la Conferenza universitaria svizzera, gli organi della ricerca e altri interessati, definisce le finalità.</p> <p>³ Esso adegua le finalità alle circostanze.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 23 Programmi pluriennali</p> <p>¹ I programmi pluriennali informano in merito agli intenti politici degli organi della ricerca nonché in merito alle priorità a medio termine e ai punti nodali.</p> <p>² Essi servono al coordinamento e alla collaborazione fra gli organi della ricerca e recano le informazioni necessarie all'allestimento del messaggio sul decreto di cui in articolo 10 capoverso 1,</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

<p>all'elaborazione delle linee direttive della politica di governo e alla pianificazione finanziaria della Confederazione.</p>	
<p>Art. 24 Obbligo d'allestimento dei programmi pluriennali</p> <p>¹ Devono allestire programmi pluriennali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le istituzioni di promovimento della ricerca; b. i Politecnici federali e gli istituti annessi; c. gli organi dell'amministrazione federale, designati dal Consiglio federale. <p>² I beneficiari dei sussidi disposti dalla legge federale sull'aiuto alle università forniscono le necessarie informazioni riguardanti le loro ricerche, nell'ambito della pianificazione prevista da detta legge.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 25 Procedura</p> <p>¹ I programmi pluriennali devono essere sottoposti al Consiglio federale e, se concernono la ricerca universitaria, alla Conferenza universitaria svizzera.</p> <p>² Il Consiglio federale può esigerne il riesame ove non rispondano alle finalità, non siano sintonizzati o domandino crediti superanti le risorse presumibilmente disponibili.</p> <p>³ Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, insieme al decreto secondo l'articolo 10, un rapporto sui programmi pluriennali di cui all'articolo 24.</p> <p>⁴ Esso stabilisce le esigenze formali cui devono rispondere i programmi pluriennali.</p> <p>⁵ I programmi pluriennali devono essere adeguati alle circostanze.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 26 Linee direttive della politica di governo e pianificazione finanziaria della Confederazione</p> <p>¹ Nelle linee direttive della politica di governo e nella pianificazione finanziaria della Confederazione, il Consiglio federale stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli intenti essenziali della politica di ricerca per la durata della legislatura; b. i mezzi finanziari che la Confederazione deve mettere a disposizione degli organi della ricerca. <p>² Esso tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. delle finalità; b. dei provvedimenti previsti dalla Confederazione e dai Cantoni riguardo all'insegnamento e alla ricerca nell'ambito universitario; c. dei programmi pluriennali; 	<p>Nessuna modifica.</p>

d. dei provvedimenti nel campo della ricerca, in applicazione di leggi speciali.	
<p>Art. 27 Pianificazione annua</p> <p>¹ L'amministrazione federale, i Politecnici e gli istituti annessi indicano, nelle loro domande di crediti, come intendano impiegare, nell'anno successivo, i mezzi finanziari previsti dai programmi pluriennali.</p> <p>² Le istituzioni di promovimento della ricerca elaborano un piano di ripartizione annuale e lo sottopongono all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno. Il Dipartimento può delegarne l'approvazione ad un ufficio federale.</p>	Nessuna modifica.
<p>Sezione 4: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca</p> <p>Art. 28 Pubblicazione e valorizzazione dei risultati della ricerca</p> <p>¹ Gli organi della ricerca provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico, in quanto la tutela del segreto od obblighi contrattuali non ostino alla divulgazione.</p> <p>² Essi promuovono inoltre la valorizzazione dei risultati delle ricerche.</p>	<p>Sezione 4: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca</p> <p>Art. 28 Pubblicazione, valorizzazione <i>e sfruttamento</i> dei risultati della ricerca</p> <p>¹ Gli organi della ricerca provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico, in quanto la tutela del segreto od obblighi contrattuali non ostino alla divulgazione.</p> <p>² Essi promuovono inoltre la valorizzazione <i>e lo sfruttamento</i> dei risultati delle ricerche.</p>
<p>Art. 28a Valorizzazione dei risultati della ricerca</p> <p>¹ La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con questi aiuti siano trasferiti all'istituto per il quale il beneficiario lavora; b. l'istituto interessato prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati, in particolare per promuoverne l'utilizzazione commerciale, e faccia partecipare in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano. <p>² Se l'istituto interessato omette di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.</p>	<p>Art. 28a Valorizzazione dei risultati della ricerca</p> <p>¹ La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con questi aiuti siano trasferiti all'istituto per il quale il beneficiario lavora; b. l'istituto interessato prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati, in particolare per promuoverne l'utilizzazione commerciale, e faccia partecipare in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano; c. <i>sia presentato un accordo tra l'istituto di ricerca e il partner attuttore sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione.</i> <p>² Se l'istituto interessato omette di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.</p>
<p>Art. 29 Controllo</p> <p>Gli organi della ricerca controllano l'esecuzione e i risultati delle ricerche che hanno finanziato o promosso e ne valutano l'importanza scientifica e generale. Per progetti di ricerca di una certa importanza, fanno capo a periti esterni.</p>	Nessuna modifica.

<p>Art. 30 Statistica</p> <p>¹ Il Consiglio federale ordina i rilevamenti statistici necessari all'applicazione della presente legge.</p> <p>² Esso sente dapprima gli organi della ricerca interessati e, per quanto tali rilevamenti concernano i beneficiari di sussidi alle università, la Conferenza universitaria svizzera.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 31 Rapporti</p> <p>¹ Gli organi della ricerca fanno periodicamente rapporto al Consiglio federale in merito alla loro attività e all'esecuzione dei programmi pluriennali; i beneficiari di sussidi alle università fanno rapporto, in merito alle ricerche sussidiate, giusta l'articolo 20 della legge federale del 28 giugno 1968 sull'aiuto alle università.</p> <p>² Il Consiglio federale definisce la modalità e la tematica dei rapporti, nonché il momento della presentazione, e ne informa l'Assemblea federale.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 31a Esecuzione</p> <p>I dipartimenti possono concludere con i beneficiari di sussidi federali contratti che specificano le prestazioni da fornire in contropartita. Possono delegare questa competenza a un ufficio federale.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Capitolo 4: Disposizioni finali</p> <p>Art. 32 Esecuzione</p> <p>¹ Il Consiglio federale, uditi gli organi della ricerca interessati, emana le disposizioni d'esecuzione.</p> <p>² Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l'organo consultivo del Consiglio federale per l'esecuzione della presente legge.</p>	<p>Capitolo 4: Disposizioni finali</p> <p>Nessuna modifica.</p>
	<p><i>II</i></p> <p><i>Diritto previgente: abrogazione</i></p> <p><i>La legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro è abrogata.</i></p> <p><i>III</i></p> <p><i>La presente modifica entra in vigore il....</i></p>